

PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE DI ASSEGNI PER ATTIVITA' DI RICERCA

Il Docente invia [richiesta](#) al Direttore allegando il programma della ricerca (deve essere protocollata dalla Segreteria), successivamente consegna in Segreteria il [modulo](#) MIUR compilato.

Nella prima seduta utile la Giunta o il Consiglio del Dipartimento approva l'istituzione dell'assegno.

Il Bando di concorso pubblico verrà affisso all'Albo dell'Ateneo, per 30 giorni.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la Giunta o il Consiglio di Dipartimento con propria delibera, designa i componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento dell'assegno.

Espletato il concorso, il Direttore tramite Decreto approva la graduatoria.

La Segreteria comunica l'esito del concorso ai partecipanti.

Il vincitore è tenuto ad accettare il conferimento dell'assegno nei termini utili previsti dal bando, pena la decadenza.

Gli assegni possono avere una durata compresa tra 1 e 3 anni e potranno essere rinnovati, su proposta della Struttura proponente, previa valutazione dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al programma di ricerca ed allo stato di avanzamento dello stesso; la durata totale dell'assegno, compresi i rinnovi, non dovrà comunque superare il limite di 6 anni

Gli assegni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata fatta l'accettazione da parte del vincitore.

[Normativa Assegni di Ricerca](#)